

colo 36 del regolamento approvato dal consiglio provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 27 novembre 1998, come modificato dal successivo provvedimento consiliare n. 2/4149 del 10 febbraio 1999, la provincia di Rovigo attuerebbe un'indebita ingerenza nell'esclusiva competenza dell'autorità marittima in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, in quanto, i criteri enunciati nel citato articolo, non coincidono con quelli previsti dalla vigente normativa in materia di demanio marittimo :-

se non ritenga opportuno intervenire per quanto di propria competenza per chiarire al più presto la situazione esposta in premessa, che rischia di creare gravissimi disagi tra tutti quei cittadini che hanno degli interessi legittimi affinché sia mantenuta la concessione a suo tempo rilasciata dall'autorità marittima ed ora arbitrariamente espropriata dalla provincia di Rovigo. (4-30748)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Interrogazioni a risposta orale:

NAPOLI, POLIZZI, CUSCUNÀ, RICCIO, LANDOLFI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 264 del 1999 programma a livello nazionale gli accessi alle università;

l'articolo 3 della citata legge delega al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione e la ripartizione annuali dei posti disponibili;

alcuni atenei italiani hanno bandito i concorsi di accesso e stabilito il numero dei posti per il corrente anno accademico prima dell'entrata in vigore della nuova legge n. 264 del 1999;

sulla scorta di quanto sopra e ritenendo che le norme prescritte dalla nuova legge andassero in vigore dal 2001 molti studenti hanno prodotto istanza di sospensiva ai vari Tar regionali;

molti Tar hanno accolto positivamente le istanze degli studenti, i quali hanno poi regolarmente pagato le tasse universitarie per il corrente anno accademico;

di fatto risulta che anche per il corrente anno accademico sia stata totalmente omessa la definizione delle procedure standard in base alle quali operare le valutazioni utili a garantire un'omogeneità di giudizio, a fronte di realtà locali assolutamente eterogenee, sia in riferimento alle strutture, sia in relazione al bacino di utenza dei vari atenei;

risulta, altresì, che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche per il corrente anno accademico, non abbia effettuato un'adeguata attività istruttoria per accettare le effettive potenzialità delle sedi universitarie e le reali capacità didattiche;

il Ministro di fatto si sarebbe limitato ad una semplice « presa d'atto » delle potenzialità formative deliberate dalle singole università, con evidente violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 :-

se non ritenga necessario ed urgente procedere ad una sanatoria, anche per il corrente anno accademico, per gli studenti universitari nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione a particolari corsi universitari;

se non ritenga, altresì, necessario ed urgente effettuare le adeguate attività istruttorie per accettare le effettive potenzialità delle sedi universitarie affinché non si verifichi per il prossimo anno accademico la necessità di procedere a nuove sanatorie e perché venga assicurato il maggior numero di posti utili a garantire scelte adeguate da parte degli studenti. (3-05993)

RUSSO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ha introdotto il principio della programmazione al livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e fisioterapia;

ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della suddetta normativa «la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili... è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici e per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche dei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza;

il Tar del Lazio, su presentazione di ricorso da parte di studenti non ammessi ai corsi universitari per l'anno accademico 1999/2000, applicando il principio esposto dal suddetto comma 2 dell'articolo 3, ha accolto il ricorso degli interessati ammettendoli con riserva, contestando agli atenei la violazione della norma laddove dispone, ai fini della determinazione dei posti da assegnare, di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate per sfruttare appieno le risorse materiali e umane disponibili;

il Consiglio di Stato, investito della questione a seguito di impugnazione della decisione suesposta, ha annullato le ordinanze del Tar che avevano accolto tale interpretazione, assumendo che i principi espressi con la legge n. 264 del 1999 potranno trovare applicazione soltanto a partire dal prossimo anno accademico (2000/2001), lasciando così di fatto fuori quanti iscritti ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 1999/2000;

a seguito di tale pronuncia, circa 1.500 studenti di tutt'Italia, di qui a breve, saranno espulsi dai corsi universitari a numero programmato, ai quali sono stati ammessi a seguito di ordinanza sospensiva del Tar e, conseguentemente, saranno annullati gli esami da loro sostenuti con profitto, rendendo vane tutte le attività didattiche svolte, con la conseguente perdita dell'anno in corso e con la prospettiva per gli studenti di sesso maschile di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva;

tale situazione risulta palesemente discriminatoria per gli iscritti per l'anno accademico 1999/2000, i quali non rientrano né in un provvedimento di sanatoria (ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, infatti, solo coloro che abbiano ottenuto ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque entro il 31 marzo 1999, sono regolarmente iscritti ai corsi universitari) né, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, nella disciplina regolante gli accessi ai corsi universitari *ex legge 264/99*, che riguarderà solo coloro che si iscriveranno per l'anno accademico 2000/2001 —:

se intenda, alla luce di quanto in premessa, provvedere alla sollecita sistemazione della situazione *de qua*, regolamentando la materia attraverso la regolarizzazione dell'iscrizione degli studenti che per l'anno accademico 1999/2000 hanno

ottenuto dagli organi di giustizia amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi;

quali eventuali provvedimenti, in caso contrario, si intendano assumere senza legittimamente sacrificare gli sforzi e le speranze dei giovani studenti che gravano in questa situazione. (3-05994)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta orale Lenti n. 3-05512, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 6 aprile 2000, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Cangemi.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta scritta Conti n. 4-20701 del 12 novembre 1998 in risposta orale n. 3-05992;

interrogazione con risposta orale Armaroli n. 3-04458 del 19 ottobre 1999 in risposta scritta n. 4-30737;

interrogazione con risposta scritta Napoli n. 4-29845 del 23 maggio 2000 in risposta orale n. 3-05993;

interrogazione con risposta scritta Russo n. 4-30282 del 14 giugno 2000 in risposta orale n. 3-05994.